

Determina numero 223 / 2023

Oggetto. Concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento di un "Collaboratore tecnico degli Enti di ricerca", sesto livello professionale, con contratto di lavoro a tempo determinato e regime di impegno a tempo pieno, per le esigenze del Progetto "Pleiadi". Codice concorso 2023/INAF/IRA/Pleiadi/CTER/Posizione07

IL DIRETTORE DELL'INAF ISTITUTO DI RADIOASTRONOMIA

- VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica del 10 gennaio 1957, numero 3, con il quale è stato emanato il "Testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato", e, in particolare, l'articolo 127, comma 1, lettera d);
- VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica del 3 maggio 1957, numero 686, che contiene le "Norme di esecuzione del testo unico delle disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con Decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, numero 3";
- VISTA la Legge 7 agosto 1990, numero 241, e successive modifiche ed integrazioni, che contiene "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi", e, in particolare gli articoli 4, 5 e 6;
- VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica del 12 febbraio 1991, numero 171, con il quale sono state recepite le "Norme risultanti dalla disciplina prevista dall'accordo per il triennio 1988-1990 concernente il personale delle istituzioni e degli enti di ricerca e sperimentazione di cui all'articolo 9 della Legge 9 maggio 1989, numero 168", e, in particolare, lo "Allegato 1";
- VISTA la Legge 5 febbraio 1992, numero 104, e successive modifiche e integrazioni, che contiene le disposizioni normative in materia di "Assistenza, integrazione sociale e tutela dei diritti delle persone portatrici di handicap";
- VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 febbraio 1994, numero 174, con il quale è stato emanato il "Regolamento che disciplina l'accesso dei cittadini degli Stati Membri della Unione Europea ai posti di lavoro presso le amministrazioni pubbliche";
- VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, numero 487, e successive modifiche e integrazioni, con il quale è stato emanato il "Regolamento che disciplina l'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi";
- VISTA la Legge 12 marzo 1999, numero 68, e successive modifiche e integrazioni, che contiene alcune "Norme per il diritto al lavoro dei disabili";
- VISTO il Decreto Legislativo 23 luglio 1999, numero 296, che prevede e disciplina la istituzione dello "Istituto Nazionale di Astrofisica" ("INAF") e contiene "Norme relative allo Osservatorio Vesuviano";
- CONSIDERATO che, tra l'altro, l'articolo 1, comma 1, del Decreto Legislativo 23 luglio 1999, numero 296, definisce lo "Istituto Nazionale di Astrofisica" come "...ente di ricerca non strumentale ad ordinamento speciale, con sede in Roma e con strutture operative distribuite sul territorio, nel quale confluiscono gli osservatori astronomici e astrofisici...";
- VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, numero 445, e successive modifiche e integrazioni, con il quale è stato emanato il "Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa", e, in particolare, gli articoli 19, 40, comma 1, 46, 47, 48, 71, 74, 75 e 76;
- VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, numero 165, e successive modificazioni ed integrazioni, che contiene "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche", e, in particolare, gli articoli 2, 4, 16, 17, 35, commi 3, 4, 5, 5-ter e 36;

- VISTA la Legge 26 gennaio 2003, numero 3, che contiene alcune "Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione";
- VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 27 febbraio 2003, numero 97, con il quale è stato emanato il "Regolamento per la amministrazione e la contabilità degli enti pubblici di cui alla Legge 20 marzo 1975, numero 70";
- VISTO il Decreto Legislativo 4 giugno 2003, numero 138, che disciplina il "Riordino dello Istituto Nazionale di Astrofisica", come modificato e integrato dallo "Allegato 2" del Decreto Legislativo 21 gennaio 2004, numero 38, che prevede e disciplina la "Istituzione dello Istituto Nazionale di Ricerca Metrologica ('INRIM'), a norma dell'articolo 1 della Legge 6 luglio 2002, numero 137", ed, in particolare, l'articolo 2, comma 3, in virtù del quale "nell'I.N.A.F. confluiscono, con le modalità di cui all'articolo 22, i seguenti istituti del Consiglio Nazionale delle Ricerche: Istituto di Radioastronomia, Istituto di Astrofisica Spaziale e Istituto di Fisica dello Spazio Interplanetario";
- VISTO il Decreto Legislativo 30 giugno 2003, numero 196, e successive modifiche e integrazioni, con il quale è stato adottato il "Codice in materia di protezione dei dati personali";
- VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, numero 68, con il quale è stato emanato, ai sensi dell'articolo 27 della Legge 26 gennaio 2003, numero 3, il "Regolamento che disciplina l'utilizzo della Posta Elettronica Certificata", e, in particolare, l'articolo 16;
- VISTO il Decreto Legislativo 7 marzo 2005, numero 82, con il quale è stato adottato il "Codice della Amministrazione Digitale";
- VISTA la Legge 28 novembre 2005, numero 246, che contiene alcune disposizioni in materia di "Semplificazione e riassetto normativo per l'anno 2005", e, in particolare, l'articolo 6;
- VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 2006, numero 198, e successive modifiche e integrazioni, con il quale è stato adottato, ai sensi dell'articolo 6 della Legge 28 novembre 2005, numero 246, il "Codice delle pari opportunità tra uomo e donna";
- VISTA la Legge 3 agosto 2007, numero 123, con la quale sono state adottate alcune "Misure in tema di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro" ed è stata conferita la "Delega al Governo per il riassetto e la riforma della normativa in materia", e, in particolare, l'articolo 1;
- VISTA la Legge 27 settembre 2007, numero 165, che definisce i principi e i criteri direttivi della "Delega al Governo in materia di riordino degli Enti di Ricerca", e, in particolare, gli articoli 1, 35 e 36;
- VISTO il Decreto Legislativo 9 aprile 2008, numero 81, e successive modifiche ed integrazioni, emanato in "Attuazione dell'articolo 1 della Legge 3 agosto 2007, numero 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro";
- VISTO il Decreto Legge 25 giugno 2008, numero 112, che contiene "Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria", convertito, con modificazioni, dalla Legge 6 agosto 2008, numero 133, ed, in particolare, l'articolo 64, comma 4;
- VISTO il Decreto Legge 29 novembre 2008, numero 185, con il quale sono state adottate alcune "Misure urgenti per il sostegno alle famiglie, al lavoro, alla occupazione e alle imprese e per ridisegnare, in funzione anti-crisi, il quadro strategico nazionale", convertito, con modificazioni, dalla Legge 28 gennaio 2009, numero 2, e, in particolare, l'articolo 16 bis, comma 5;
- VISTA la Legge 4 marzo 2009, numero 15, che disciplina la "Delega al Governo finalizzata alla ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e alla efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni" e che contiene alcune "Disposizioni integrative delle funzioni attribuite al Consiglio Nazionale della Economia e del Lavoro e alla Corte dei Conti";
- VISTO il Decreto Legislativo 27 ottobre 2009, numero 150, emanato in "Attuazione della Legge 4 marzo 2009, numero 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni", e, in particolare gli articoli 18 e 23;

- VISTA la "Legge di Contabilità e Finanza Pubblica" del 31 dicembre 2009, numero 196, e, in particolare, l'articolo 2, che "...delega il Governo ad adottare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per l'armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle amministrazioni pubbliche, ad esclusione delle regioni e degli enti locali, e dei relativi termini di presentazione e approvazione, in funzione delle esigenze di programmazione, gestione e rendicontazione della finanza pubblica...";
- VISTO il Decreto Legislativo 31 dicembre 2009, numero 213, che disciplina il "Riordino degli Enti di Ricerca in attuazione dell'articolo 1 della Legge 27 settembre 2007, numero 165";
- VISTO il Decreto Legislativo 15 marzo 2010, numero 66, e successive modifiche e integrazioni, con il quale è stato adottato il "Codice dell'ordinamento militare", e, in particolare, gli articoli 678 e 1014;
- VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, numero 88, con il quale è stato emanato, ai sensi dell'articolo 64, comma 4, del Decreto Legge 25 giugno 2008, numero 112, convertito, con modificazioni, dalla Legge 6 agosto 2008, numero 133, il "Regolamento che disciplina il riordino degli istituti tecnici";
- VISTA la Circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento della Funzione Pubblica, del 3 settembre 2010, numero 12, che contiene alcuni chiarimenti e indicazioni operative in merito alle "Procedure concorsuali ed alla loro informatizzazione", alle "Modalità di presentazione della domanda di ammissione ai concorsi indetti dalle pubbliche amministrazioni" e ai "Criteri interpretativi sull'utilizzo della Posta Elettronica Certificata";
- VISTO il Decreto Legislativo 31 maggio 2011, numero 91, e successive modifiche ed integrazioni, che contiene alcune "Disposizioni in materia di adeguamento e di armonizzazione dei sistemi contabili, in attuazione dell'articolo 2 della Legge 31 dicembre 2009, numero 196", e che disciplina, in particolare, la "...armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle amministrazioni pubbliche, al fine di assicurare il coordinamento della finanza pubblica attraverso una disciplina omogenea dei procedimenti di programmazione, gestione, rendicontazione e controllo...";
- VISTA la Direttiva del Ministro della Pubblica Amministrazione e della Semplificazione del 22 dicembre 2011, numero 14, che individua e disciplina gli "Adempimenti urgenti per l'applicazione delle nuove disposizioni in materia di certificati e dichiarazioni sostitutive di cui all'articolo 15 della Legge 12 novembre 2011, numero 183";
- VISTO il Decreto Legge 6 luglio 2012, numero 95, che contiene alcune "Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini", convertito, con modificazioni, dalla Legge 7 agosto 2012, numero 135, e, in particolare, l'articolo 5, comma 9;
- VISTA la Legge 6 novembre 2012, numero 190, e successive modifiche ed integrazioni, che contiene le "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e della illegalità nella Pubblica Amministrazione", e, in particolare, l'articolo 1, commi 7, 8, 10, 15 e 35;
- CONSIDERATO che, in attuazione delle disposizioni contenute nella Legge 6 novembre 2012, numero 190, è stato, tra gli altri, emanato anche il Decreto Legislativo 14 marzo 2013, numero 33, che disciplina gli "obblighi di informazione, trasparenza e pubblicità da parte delle pubbliche amministrazioni" e l'esercizio del "diritto di accesso civico";
- CONSIDERATO altresì, che, nei due anni successivi, il predetto Decreto Legislativo è stato modificato ed integrato da numerose disposizioni di legge, che si riportano di seguito, anche al fine di delineare, in modo esaustivo, l'intero quadro normativo di riferimento della materia:
 - articolo 29, comma 3, del Decreto Legge 21 giugno 2013, numero 69, con il quale sono state emanate alcune "Disposizioni urgenti per il rilancio della economia", convertito, con modificazioni, dalla Legge 9 agosto 2013, numero 98;
 - articolo 8, comma 1, del Decreto Legge 24 aprile 2014, numero 66, con il quale sono state adottate alcune "Misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale", convertito, con modificazioni, dalla Legge 23 giugno 2014, numero 89;

- articoli 19, comma 15, e 24-bis del Decreto Legge 24 giugno 2014, numero 90, con il quale sono state adottate alcune "Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per la efficienza degli uffici giudiziari", convertito, con modificazioni, dalla Legge 11 agosto 2014, numero 114;
- articolo 4-bis, comma 2, del Decreto Legge 19 giugno 2015, numero 78, con il quale sono state emanate alcune "Disposizioni urgenti in materia di enti territoriali", convertito, con modificazioni, dalla Legge 6 agosto 2015, numero 125;
- VISTI inoltre:
 - l'articolo 42, comma 1, lettera d), numero 3), del Decreto Legge 21 giugno 2013, numero 69, convertito, con modificazioni, dalla Legge 9 agosto 2013, numero 98, il quale prevede, tra l'altro, che, fermi restando "...gli obblighi di certificazione previsti dal Decreto Legislativo 9 aprile 2008, numero 81, per i lavoratori soggetti a sorveglianza sanitaria, sono abrogate le disposizioni concernenti l'obbligo dei certificati attestanti l'idoneità psico-fisica al lavoro..." e, in particolare, l'obbligo del "...certificato di idoneità fisica per l'assunzione nel pubblico impiego, di cui all'articolo 2, comma 1, numero 3), del Regolamento emanato con Decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, numero 487...";
 - l'articolo 6, comma 1, del Decreto Legge 24 giugno 2014, numero 90, convertito, con modificazioni, dalla Legge 11 agosto 2014, numero 114, che disciplina il divieto di conferimento di incarichi dirigenziali a soggetti collocati in stato di quiescenza;
- VISTO il Decreto Legge 12 settembre 2013, numero 104, con il quale sono state adottate alcune "Misure urgenti in materia di istruzione, università e ricerca", convertito, con modificazioni, dalla Legge 8 novembre 2013, numero 128, ed, in particolare, l'articolo 24, comma 4;
- VISTA la Legge 7 agosto 2015, numero 124, con la quale sono state conferite alcune "Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche", e, in particolare:
 - l'articolo 1, che disciplina la "Carta della cittadinanza digitale";
 - l'articolo 7, che contiene alcune disposizioni in materia di "Revisione semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza";
 - l'articolo 13, che contiene alcune disposizioni in materia di "Semplificazione delle attività degli enti pubblici di ricerca";
 - l'articolo 16, che definisce "Procedure e criteri comuni per l'esercizio di deleghe legislative di semplificazione";
 - l'articolo 17, che contiene alcune disposizioni in materia di "Riordino della disciplina del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche";
- VISTO il Decreto Legislativo 25 maggio 2016, numero 97, che ha modificato e integrato, in attuazione di quanto previsto dall'[articolo 7 della Legge 7 agosto 2015, numero 124](#), le disposizioni contenute nella [Legge 6 novembre 2012, numero 190](#), e nel [Decreto Legislativo 14 marzo 2013, numero 33](#), ai fini della "Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza";
- VISTO il Decreto Legislativo 26 agosto 2016, numero 179, che contiene "Modifiche ed integrazioni al Codice della Amministrazione Digitale di cui al Decreto Legislativo 7 marzo 2005, numero 82, ai sensi dell'articolo 1 della Legge 7 agosto 2015, numero 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche";
- VISTO il Decreto Legislativo 25 novembre 2016, numero 218, che disciplina la "Semplificazione delle attività degli Enti Pubblici di Ricerca ai sensi dell'articolo 13 della Legge 7 agosto 2015, numero 124", ed in particolare, gli articoli 2, 3, 4, 6, 7, 9 e 11;
- VISTA la Circolare del 13 aprile 2017, numero 18, con la quale il Ministero della Economia e delle Finanze, Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, ha fornito alcune indicazioni operative per il calcolo dell'indicatore delle spese di personale previsto dall'articolo 9 del Decreto Legislativo 25 maggio 2016, numero 218, e, conseguentemente, per la individuazione delle "facoltà assunzionali" degli Enti di Ricerca;

- VISTA inoltre, la Circolare del 18 dicembre 2017, numero di protocollo 6138, con la quale la Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento della Funzione Pubblica, Ufficio per la Organizzazione ed il Lavoro Pubblico, di concerto con il Ministero della Economia e delle Finanze, Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, ha definito, ai sensi dell'articolo 9, comma 6, del Decreto Legislativo 25 novembre 2016, numero 218, il costo medio annuo del personale degli Enti di Ricerca, distinto per profili e livelli;
- VISTO il Decreto Legislativo 25 maggio 2017, numero 74, con il quale sono state apportate alcune "Modifiche al Decreto Legislativo 27 ottobre 2009, numero 150, in attuazione dell'articolo 17, comma 1, lettera r), della Legge 7 agosto 2015, numero 124";
- VISTO il Decreto Legislativo 25 maggio 2017, numero 75, che contiene alcune "Modifiche ed integrazioni del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, numero 165, ai sensi degli articoli 16, commi 1, lettera a), e 2, lettere b), c), d) ed e) e 17, comma 1, lettere a), c), e), f), g), h), i), m), n), o), q), r), s) e z), della Legge 7 agosto 2015, numero 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche";
- VISTO il "Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione dei dati)" ("RGPD"), in vigore dal 24 maggio 2016 e applicabile a decorrere dal 25 maggio 2018;
- VISTO il Decreto Legislativo 10 agosto 2018, numero 101, che contiene alcune "Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del Regolamento del Parlamento e del Consiglio Europeo del 27 aprile 2016, numero (UE) 2016/679, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la Direttiva 95/46/CE (Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati)";
- VISTA la Legge del 27 dicembre 2019, numero 160, con la quale sono stati approvati il "Bilancio Annuale di Previsione dello Stato per l'Anno Finanziario 2020" e il "Bilancio Pluriennale dello Stato per il Triennio 2020-2022", e, in particolare, l'articolo 1, commi 147 e 149;
- VISTO il Decreto Legge 19 maggio 2020, numero 34, con il quale sono state adottate alcune "Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica causata dal Virus denominato COVID-19", convertito, con modificazioni, dalla Legge 17 luglio 2020, numero 77, e, in particolare, l'articolo 238;
- VISTA la Legge 30 dicembre 2020, numero 178, con la quale sono stati approvati il "Bilancio Annuale di Previsione dello Stato per l'Anno Finanziario 2021" e il "Bilancio Pluriennale dello Stato per il Triennio 2021-2023", e, in particolare, l'articolo 1, comma 514;
- VISTO il Decreto Legge 1° aprile 2021, numero 44, con il quale sono state adottate alcune "Misure urgenti per il contrasto dell'epidemia causata dal Virus denominato COVID-19, in materia di vaccinazioni anti SARS-CoV-2, di giustizia e di concorsi pubblici", convertito, con modificazioni, dalla Legge 28 maggio 2021, numero 76, e, in particolare, l'articolo 10;
- VISTO il Decreto Legge 22 aprile 2021, numero 52, con il quale sono state adottate alcune "Misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell'epidemia causata dal Virus denominato COVID-19", convertito, con modificazioni, dalla Legge 17 giugno 2021, numero 87, e, in particolare, l'articolo 10-bis;
- VISTO il Decreto Legge 24 marzo 2022, numero 24, che contiene alcune "Disposizioni urgenti per il superamento delle misure di contrasto alla diffusione dell'epidemia causata dal Virus denominato COVID-19, in conseguenza della cessazione dello stato di emergenza", convertito, con modificazioni, dalla Legge 19 maggio 2022, numero 52;
- VISTO il Decreto Legge 30 aprile 2022, numero 36, con il quale sono state adottate "Ulteriori misure urgenti per l'attuazione del 'Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza' ('PNRR')", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica Italiana, Serie Generale, del 30 aprile 2022, numero 100, ed entrato in vigore il 1° maggio 2022 e, in particolare, l'articolo 3, che disciplina la *"Riforma delle procedure di reclutamento del personale delle pubbliche amministrazioni"*;

- CONSIDERATO che l'articolo 3, comma 7, del Decreto Legge richiamato nel precedente capoverso prevede che, con *"...le ordinanze di cui all'articolo 10-bis del Decreto Legge 22 aprile 2021, numero 52, convertito, con modificazioni, 9 dalla Legge 17 giugno 2021, numero 87, il Ministro della Salute, su proposta del Ministro per la Pubblica Amministrazione, può aggiornare i protocolli per lo svolgimento dei concorsi pubblici in condizioni di sicurezza, nel rispetto dei principi di adeguatezza e proporzionalità..."*;
- VISTA la Ordinanza del 25 maggio 2022, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale, del 31 maggio 2022, numero 126, con la quale il Ministero della Salute, in conformità a quanto previsto dall'articolo 3, comma 7, del Decreto Legge 30 aprile 2022, numero 36, ha disposto lo *"Aggiornamento del Protocollo dei Concorsi Pubblici"*;
- VISTO il *"Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del Personale del Comparto delle Istituzioni e degli Enti di Ricerca e Sperimentazione per il Quadriennio Normativo 1994-1997 ed il Biennio Economico 1994-1995"*, sottoscritto il 7 ottobre 1996, e, in particolare, l'articolo 15, comma 4, lettera a);
- VISTO il *"Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del Personale del Comparto delle Istituzioni e degli Enti di Ricerca e Sperimentazione per il Quadriennio Normativo 2006-2009 ed il Biennio Economico 2006-2007"*, sottoscritto il 3 maggio 2009, e, in particolare, l'articolo 24;
- VISTO il *"Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del Personale del Comparto Istruzione e Ricerca per il Triennio Normativo 2016-2018"*, sottoscritto il 19 aprile 2018, e, in particolare, gli articoli 83 e 84;
- VISTA il *"Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del Personale del Comparto Istruzione e Ricerca per il Triennio Economico 2019-2021"*, sottoscritto il 6 dicembre 2022, e relativo, in particolare, ai principali aspetti del trattamento economico del personale del comparto *"Istruzione e Ricerca"*;
- VISTA la Delibera del 25 maggio 2018, numero 42, con la quale, a seguito della conclusione, con esito positivo, del procedimento di controllo, sia di legittimità che di merito, previsto e disciplinato dall'articolo 4 del Decreto Legislativo 25 novembre 2016, numero 218, il Consiglio di Amministrazione ha approvato, in via definitiva, il nuovo *"Statuto"* dello *"Istituto Nazionale di Astrofisica"*;
- VISTO il nuovo *"Statuto"* dello *"Istituto Nazionale di Astrofisica"*, definitivamente approvato dal Consiglio di Amministrazione con la Delibera del 25 maggio 2018, numero 42, pubblicato sul *"Sito Web Istituzionale"* in data 7 settembre 2018 ed entrato in vigore il 24 settembre 2018;
- VISTO il *"Regolamento di Organizzazione e Funzionamento dell'Istituto Nazionale di Astrofisica"*, approvato dal Consiglio di Amministrazione con la Delibera del 5 giugno 2020, numero 46, modificato dal medesimo 10 Organo di Governo con la Delibera del 29 aprile 2021, numero 21, pubblicato in data 24 giugno 2021 ed entrato in vigore il 9 luglio 2021;
- VISTO il *"Regolamento sulla amministrazione, sulla contabilità e sulla attività contrattuale dello Istituto Nazionale di Astrofisica"*, predisposto ai sensi dell'articolo 18, commi 1 e 3, del Decreto Legislativo 4 giugno 2003, numero 138, approvato dal Consiglio di Amministrazione con la Delibera del 2 dicembre 2004, numero 3, e pubblicato nel Supplemento Ordinario della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale, del 23 dicembre 2004, numero 300;
- VISTA la Delibera del 2 luglio 2009, numero 46, con la quale il Consiglio di Amministrazione ha modificato l'articolo 14 del predetto *"Regolamento"*;
- VISTO il *"Regolamento del Personale dello Istituto Nazionale di Astrofisica"*, approvato dal Consiglio di Amministrazione con la Delibera dell'11 maggio 2015, numero 23, e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica Italiana, Serie Generale, del 30 ottobre 2015, numero 253, e, in particolare, il "Capo II", che disciplina il "Reclutamento di personale a tempo determinato";

- VISTA la Delibera del 25 febbraio 2021, numero 8, con la quale il Consiglio di Amministrazione ha modificato l'articolo 21 del predetto "Regolamento";
- CONSIDERATO che il "Regolamento del Personale dell'Istituto Nazionale di Astrofisica", con la modifica innanzi specificata, è stato pubblicato in data 24 giugno 2021 ed è entrato in vigore il 9 luglio 2021;
- VISTO il Decreto del Presidente dell'INAF del 3 luglio 2023, numero 28, "Nomina dei Direttori dell'Osservatorio Astronomico di Cagliari e dell'Istituto di Radioastronomia di Bologna, ai sensi dell'articolo 5, comma 2, lettera f), dello Statuto dell'Istituto Nazionale di Astrofisica.", con il quale il Dottore Gianfranco Brunetti è stato nominato Direttore dell'INAF Istituto di Radioastronomia a decorrere dal 1° luglio 2023 e per la durata di un triennio;
- VISTA la Determinazione del Direttore Generale dell'INAF del 3 luglio 2023, numero 76, "Conferimento degli incarichi di Direzione dello 'Istituto di Radioastronomia di Bologna' e dello 'Osservatorio Astronomico di Cagliari'", con cui è stato conferito al Dottore Gianfranco Brunetti l'incarico di Direttore dello "Istituto di Radioastronomia" a decorrere dal 1° luglio 2023 e per la durata di un triennio;
- VISTA la Delibera del 3 maggio 2012, numero 34, con la quale il Consiglio di Amministrazione dello "Istituto Nazionale di Astrofisica" ha approvato "i principi e gli elementi giuridici e procedurali relativi alle assunzioni di personale a tempo determinato con oneri a carico di finanziamenti esterni", stabilendo, in particolare, che:
 - per "...la esecuzione di progetti di ricerca o di attività con oneri a carico di finanziamenti esterni possono essere assunte, previa pubblica selezione, unità di personale di qualsiasi profilo, purché previste dal piano di spesa dei progetti finanziati e quindi rimborsabili...";
 - attesa "...la necessità di utilizzare immediatamente il personale assunto per far fronte a precisi obblighi ed impegni contrattuali nei confronti di terzi, pubblici o privati, le connesse selezioni pubbliche, nel garantire comunque la piena trasparenza, imparzialità e concorrenzialità, prevedono, oltre la valutazione dei titoli mirati alla competenza ed esperienza dei candidati nel settore relativo al progetto interessato, anche lo svolgimento di un'unica prova (scritta, teorico-pratica o orale)...";
- VISTA la Delibera del Consiglio di amministrazione dell'11 gennaio 2018, numero 2, con la quale sono state approvate alcune "linee di indirizzo in materia di assunzioni di personale in esito a procedure concorsuali";
- VISTE le "Linee Guida sulle Procedure Concorsuali", definite dal "Ministro per la Semplificazione e la Pubblica Amministrazione" con Direttiva del 24 aprile 2018, numero 3, in attuazione delle disposizioni contenute nell'articolo 35, comma 5, punto 2), del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, numero 165, come introdotte dall'articolo 6 del Decreto Legislativo 25 maggio 2017, numero 75;
- VISTE le "Linee guida relative al Personale non di ruolo" (Borsisti, Assegnisti di Ricerca, Ricercatori, Tecnologi, Personale tecnico ed Amministrativo con contratto a tempo determinato) approvate dal Consiglio di Amministrazione dell'INAF nella seduta del 30 gennaio 2018;
- VISTA la nota della Direzione Scientifica dell'INAF del 5 febbraio 2018, numero di protocollo 673, avente per oggetto "Implementazione delle linee guida per l'arruolamento del personale non di ruolo";
- VISTA la Delibera del Consiglio di Amministrazione dell'INAF del 23 marzo 2018, numero 23, avente per oggetto "Definizione delle linee guida in materia di reclutamento di personale non di ruolo";
- VISTA la Delibera del Consiglio di Amministrazione dell'INAF del 23 marzo 2018, numero 24, avente per oggetto "Autorizzazione deroghe alle Linee guida per il reclutamento di personale non di ruolo: determinazioni";
- VISTA la Delibera del Consiglio di Amministrazione del 15 maggio 2020, numero 40, e la nota attuativa della Direzione Generale dell'INAF del 16 maggio 2020, protocollo numero 2491, avente per oggetto "Adozione della disciplina per la razionalizzazione delle procedure di reclutamento di personale con rapporto di lavoro a tempo

determinato e per il conferimento di assegni per lo svolgimento di attività di ricerca e regolamentazione del regime transitorio" con cui si specifica che la presente procedura di selezione è contestualmente finalizzata:

- ad offrire una opportunità di crescita professionale a giovani in possesso del titolo di dottore di ricerca, ad assegnisti di ricerca o a titolari di rapporto di lavoro a tempo determinato, che intendano cimentarsi nel circuito nazionale ed internazionale della ricerca, in un'ottica di rotazione e di mobilità, ovvero ad arruolare specifiche professionalità nell'ambito di progetti e/o attività a termine;
- a coprire, quindi, posizioni che si collocano al di fuori della programmazione del fabbisogno del personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e che, conseguentemente, non costituiscono alcun presupposto vincolante per l'immissione nei servizi di ruolo a tempo indeterminato dell'Ente"
- VISTA la Delibera del Consiglio di Amministrazione dell'INAF del 5 giugno 2020, numero 54, avente per oggetto "Approvazione della disciplina per la razionalizzazione delle procedure di reclutamento di personale con rapporto di lavoro a tempo determinato e per il conferimento di assegni per lo svolgimento di attività di ricerca";
- CONSIDERATO che la "Sezione E: ICT e Science Data Management" della "Struttura Tecnica della Direzione Scientifica" dello "Istituto Nazionale di Astrofisica" è responsabile "...del coordinamento Nazionale ed Internazionale delle reti e strutture di calcolo nonché dei software di uso comune presso la comunità scientifica INAF al fine di favorire e rendere più efficiente l'attività ICT dell'Ente tramite un coordinamento adeguato...";
- CONSIDERATO altresì, che lo "Istituto Nazionale di Astrofisica" nell'ambito delle attività ICT partecipa al programma denominato "PLEIADI";
- VISTA la nota del 28 giugno 2022, con la quale il Dottore Marco Landoni, nella sua qualità di responsabile della predetta "Sezione E: ICT e Science Data Management" della "Struttura Tecnica della Direzione Scientifica" dello "Istituto Nazionale di Astrofisica", e il Dottore Riccardo Smareglia, nella sua qualità di responsabile del "Comitato Temporaneo Gestione PLEIADI" per lo "Istituto Nazionale di Astrofisica", hanno richiesto il trasferimento dei fondi necessari per il potenziamento del personale inerente alle attività connesse al programma "PLEIADI";
- VISTA la nota del 4 luglio 2022, numero di protocollo in uscita 10707, con la quale la "Direzione Scientifica" dello "Istituto Nazionale di Astrofisica", ha richiesto al "Supporto Amministrativo della Direzione Scientifica" di procedere al trasferimento di fondi per il potenziamento del personale inerente alle attività connesse al programma "PLEIADI", come di seguito riportato:
 - Euro 55.000 da Funzione Obiettivo 1.05.03.32.08 "Tecnopolo Bologna" (referente Direttore Scientifico), Capitolo 1.01.01.01.006.04 "Stipendi e assegni fissi per il personale a tempo determinato", "Centro di Responsabilità Amministrativa" 0.04.08 "Struttura Tecnica della Direzione Scientifica" a Funzione Obiettivo 1.05.03.32.08 "Tecnopolo Bologna" (referente Direttore Scientifico), Capitolo 1.01.01.01.006.04 "Stipendi e assegni fissi per il personale a tempo determinato", "Centro di Responsabilità Amministrativa" 1.19 "Istituto di Radioastronomia", CUP C54I19001050001;
 - Euro 35.000 da Funzione Obiettivo 1.06.05.05 "Information and Communication Technologies (ICT) - Work Packages", Capitolo 1.01.01.01.009 "Assegni di ricerca", "Centro di Responsabilità Amministrativa" 0.04.08 "Struttura Tecnica della Direzione Scientifica" a Funzione Obiettivo 1.05.01.24.02 "INAF e-infrastructures Work Packages", Capitolo 1.01.01.01.009 "Assegni di ricerca", "Centro di Responsabilità Amministrativa" 1.04 "Osservatorio Astronomico di Trieste", CUP C59J21034740005;
- CONSIDERATO che il predetto trasferimento è finalizzato al finanziamento di una nuova posizione di personale contrattualizzato a tempo determinato e del rinnovo di un assegno di ricerca in posizioni relative alle attività ICT INAF "Programma PLEIADI", presso lo "Istituto di Radioastronomia di Bologna" e presso lo "Osservatorio Astronomico di Trieste";
- VISTA la Determinazione Direttoriale del 5 luglio 2022, numero 114, recante la "Modifica del Bilancio Gestionale dell'Istituto Nazionale di Astrofisica relativo all'Esercizio Finanziario 2022: storno di bilancio 'Trasferimento fondi –

finanziamento posizioni per attività ICT- Progetto PLEIADI' presso lo Osservatorio Astronomico di Trieste e lo Istituto di Radioastronomia di Bologna";

- VISTA la nota, registrata nel protocollo generale con il numero 1550 del 12 luglio 2023, con la quale l'Ingegnere Stefano Giovannini, nella sua qualità di referente dei fondi del progetto "Pleiadi", ha rappresentato al Dottore Gianfranco Brunetti, nella sua qualità di Direttore dell'Istituto di Radioastronomia, la necessità di provvedere al reclutamento di una unità di personale con il Profilo di "Collaboratore Tecnico Enti di Ricerca", Sesto Livello Professionale, con contratto a tempo determinato e regime di impegno a tempo pieno, per le esigenze del progetto "Pleiadi", ed in particolare, per svolgere attività di configurazione, manutenzione e aggiornamento software e messa in produzione dei sistemi Linux e Windows in uso presso l'Istituto di radioastronomia e relativi sottosistemi (storage, archiviazione, rete);
- VALUTATE le motivazioni addotte dall'Ingegnere Stefano Giovannini;
- VALUTATE le graduatorie vigenti presenti nel sito ufficiale dello "Istituto Nazionale di Astrofisica" all'indirizzo: <http://www.inaf.it/it/lavora-con-noi/archivio-graduatorie>;
- CONSIDERATO che, data la specificità dei requisiti richiesti, non è stato possibile attingere a graduatorie esistenti di concorsi a tempo indeterminato e che pertanto è necessario procedere all'emanazione di un bando di concorso pubblico;
- ATTESA la necessità di attivare una procedura concorsuale finalizzata al reclutamento di una unità di personale da inquadrare nel Profilo di "Collaboratore Tecnico degli Enti di Ricerca", Sesto Livello Professionale, con rapporto di lavoro a tempo determinato e regime di impegno a tempo pieno, per svolgere attività di configurazione, manutenzione e aggiornamento software e messa in produzione dei sistemi Linux e Windows in uso presso l'Istituto di radioastronomia e relativi sottosistemi (storage, archiviazione, rete);
- VISTA la nota del 12 luglio 2023, numero di protocollo 1551, con la quale il Direttore dello "Istituto di Radioastronomia" ha comunicato alla "Direzione Generale" e alla "Direzione Scientifica" dello "Istituto Nazionale di Astrofisica", l'attivazione di una procedura concorsuale per il reclutamento di una unità di personale con il Profilo di "Collaboratore Tecnico degli Enti di Ricerca", Sesto Livello Professionale, con contratto a tempo determinato e regime di impegno a tempo pieno, per le esigenze del progetto "Pleiadi", ed in particolare, per svolgere attività di configurazione, manutenzione e aggiornamento software e messa in produzione dei sistemi Linux e Windows in uso presso l'Istituto di radioastronomia e relativi sottosistemi (storage, archiviazione, rete);
- ATTESO che il costo annuo di una unità di personale da inquadrare nel Profilo di "Collaboratore Tecnico degli Enti di Ricerca", Sesto Livello Professionale, comprensivo degli oneri a carico dell'Ente, è pari ad € 47.095,25;
- VISTO il Bilancio Annuale di Previsione dello "Istituto Nazionale di Astrofisica" per l'Esercizio Finanziario 2023, approvato dal Consiglio di Amministrazione con la Delibera del 29 dicembre 2022, numero 127;
- ACCERTATA la disponibilità finanziaria dell'importo sopra richiamato, sul "Centro di Responsabilità Amministrativa" 1.19 dello "Istituto di Radioastronomia", sulla "Funzione Obiettivo" 1.05.03.32.08 "Tecnopolo Bologna" (referente Direttore Scientifico), CUP C54I19001050001

DETERMINA

Articolo 1

Posti da coprire

1. Lo "Istituto di Radioastronomia" indice, ai sensi degli articoli 83 e 84 del "Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del Personale del Comparto Istruzione e Ricerca per il Triennio Normativo 2016-2018", sottoscritto il 19 aprile 2018, e dell'articolo 11, comma 1, lettera a), del "Regolamento del Personale", approvato dal Consiglio di Amministrazione con Delibera del 11 maggio 2015, numero 23, un concorso pubblico, per titoli ed esame, per il reclutamento di un

"*Collaboratore Tecnico degli Enti di Ricerca*", Sesto Livello Professionale, per svolgere attività di configurazione, manutenzione e aggiornamento software e messa in produzione dei sistemi Linux e Windows in uso presso l'Istituto di radioastronomia e relativi sottosistemi (storage, archiviazione, rete).

2. I relativi oneri graveranno sui pertinenti capitoli di spesa del "*Centro di Responsabilità Amministrativa*" dello "*Istituto di Radioastronomia*" 1.19, Codice "*Funzione Obiettivo*" 1.05.03.32.08 "*Tecnopolo Bologna*" (referente Direttore Scientifico), Codice Unico di Progetto C54I19001050001.
3. La sede di servizio è la "*Sede di Bologna*" dello "*Istituto di Radioastronomia*", sita in Via Piero Gobetti, numero 101.
4. Il contratto di lavoro subordinato a tempo determinato, stipulato con il vincitore della procedura concorsuale disciplinata dal presente "*Bando di Concorso*", avrà la durata di dodici mesi, prorogabili.
5. Nel rispetto delle disposizioni normative vigenti in materia, delle linee generali di indirizzo definite dal Consiglio di Amministrazione, come richiamate nelle premesse del presente "*Bando di Concorso*", e, comunque, entro i limiti all'uso fissati dalle vigenti disposizioni normative e contrattuali, il termine di durata del contratto di cui al comma 4 del presente articolo potrà essere prorogato nel caso in cui, alla sua scadenza:
 - a) permangano le esigenze che hanno motivato l'attivazione della procedura di selezione;
 - b) venga accertata la necessaria copertura finanziaria.
6. La procedura di selezione disciplinata dal presente "*Bando di Concorso*" è, contestualmente, finalizzata a coprire posizioni che si collocano al di fuori della programmazione del fabbisogno di personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e che, conseguentemente, non costituiscono alcun presupposto vincolante per l'immissione nei servizi di ruolo a tempo indeterminato dell'Ente.

Articolo 2

Requisiti di ammissione

1. Per l'ammissione alla procedura di selezione disciplinata dal presente "*Bando di Concorso*" è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:
 - a) cittadinanza italiana, fatta eccezione:
 - per i soggetti che hanno la cittadinanza di uno Stato Membro della Unione Europea;
 - per i soggetti che, sebbene, non abbiano la cittadinanza di uno Stato Membro della Unione Europea, siano, titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, ai sensi dell'articolo 38 del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, numero 165, e successive modifiche ed integrazioni;
 - per i soggetti che non hanno la cittadinanza di uno Stato Membro della Unione Europea e che non siano titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, ai sensi dell'articolo 38 del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, numero 165, e successive modifiche ed integrazioni, qualora vengano soddisfatte le condizioni previste dal successivo articolo 4 comma 6;
 - b) iscrizione nelle liste elettorali del comune di residenza (requisito richiesto esclusivamente ai cittadini italiani);
 - c) età non inferiore ai diciotto anni;
 - d) godimento dei diritti civili e politici;
 - e) idoneità fisica al servizio continuativo ed incondizionato all'impiego, fermo restando che:
 - la capacità lavorativa dei soggetti portatori di handicap è accertata dalla Commissione prevista dall'articolo 4 della Legge 5 febbraio 1992, numero 104, e successive modifiche ed integrazioni;
 - l'Amministrazione ha, comunque, la facoltà di sottoporre a visita medica di controllo il vincitore della procedura concorsuale;
 - f) assolvimento degli obblighi di leva militare, limitatamente ai cittadini soggetti a tali obblighi;
 - g) non aver riportato condanne penali;
 - h) non avere procedimenti penali in corso;

- i) non essere stato licenziato da un altro impiego alle dipendenze di una pubblica amministrazione per giusta causa o giustificato motivo soggettivo;
 - j) non essere stato dispensato e/o destituito da un altro impiego alle dipendenze di una pubblica amministrazione per persistente, insufficiente rendimento;
 - k) non essere stato dichiarato decaduto da un altro impiego alle dipendenze di una pubblica amministrazione, ai sensi dell'articolo 127, comma 1, lettera d), del Decreto del Presidente della Repubblica del 10 gennaio 1957, numero 3, per averlo conseguito mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile ovvero con mezzi fraudolenti;
 - l) non essere stato interdetto dai pubblici uffici con sentenza passata in autorità di cosa giudicata;
 - m) non essere stato collocato in quiescenza a seguito della cessazione di un rapporto di lavoro alle dipendenze di una pubblica amministrazione;
 - n) diploma di istruzione secondaria di secondo grado;
 - o) conoscenza della lingua inglese.
2. I candidati che abbiano conseguito all'estero il titolo di studio indicato nel comma 1, lettera n), del presente articolo, sono tenuti, qualora lo stesso sia riconosciuto equipollente dalle vigenti disposizioni normative, a comprovare la equivalenza o equipollenza con le modalità stabilite nell'articolo 11, comma 5, del presente "*Bando di Concorso*".
3. Ai sensi dell'articolo 3 del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 febbraio 1994, numero 174, i cittadini degli Stati Membri della Unione Europea debbono:
- a) possedere tutti i requisiti richiesti dal presente "*Bando di Concorso*", fatta eccezione per la cittadinanza Italiana;
 - b) godere dei diritti civili e politici nello stato di appartenenza e/o di provenienza;
 - c) avere una adeguata conoscenza della lingua italiana.
4. I requisiti di cui al precedente comma debbono essere posseduti anche dai soggetti che, sebbene non abbiano la cittadinanza di uno Stato Membro della Unione Europea, siano, comunque, titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, ai sensi dell'articolo 38 del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, numero 165, e successive modifiche ed integrazioni.
5. Tutti i requisiti richiesti dal presente "*Bando di Concorso*" devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile fissato per la presentazione delle domande di ammissione alla procedura concorsuale.
6. I candidati verranno ammessi alla procedura concorsuale con la riserva di accertamento del possesso dei requisiti richiesti dal presente "*Bando di Concorso*" e dichiarati nelle rispettive domande.
7. Il mancato possesso di anche uno solo dei requisiti richiesti dal presente "*Bando di Concorso*" comporterà l'esclusione dalla procedura di concorsuale.
8. Le esclusioni dalla procedura di selezione, qualunque ne sia la causa, potranno essere disposte, in ogni momento, con provvedimento motivato del Direttore dello "*Istituto di Radioastronomia*", su proposta del Segretario della Commissione Esaminatrice, nella sua qualità di "*Responsabile del Procedimento*".

Articolo 3

Termine di presentazione delle domande di ammissione alla procedura concorsuale

- 1. La domanda di ammissione alla procedura di selezione, corredata di tutta la documentazione necessaria, dovrà essere trasmessa, a pena di esclusione, entro e non oltre le ore 23:59 del trentesimo giorno successivo a quello di pubblicazione del relativo "*Avviso*" nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Quarta Serie Speciale, "*Concorsi ed Esami*", fermo restando che, qualora il termine di scadenza coincida con un giorno festivo, lo stesso verrà differito al giorno immediatamente successivo non festivo.

2. Il presente "Bando di Concorso", con i relativi allegati, sarà pubblicato sul "Sito Web" dello "Istituto Nazionale di Astrofisica", al seguente indirizzo www.inaf.it, Sezione "Lavora con noi", Sottosezione "Posizioni a tempo determinato" "CTER - Collaboratori Tecnici degli Enti di Ricerca" e sul "Sito Web" dello "Istituto di Radioastronomia", Sezione "Studio e Lavoro" "Lavora con noi".
3. La domanda di ammissione alla procedura di selezione, nonché i titoli valutabili ai sensi dell'articolo 6 del presente "Bando di Concorso" e i documenti ritenuti utili ai fini della partecipazione alla predetta procedura devono essere presentati, a pena di esclusione, solo per via telematica, utilizzando la piattaforma informatica denominata "PICA", che è disponibile al seguente indirizzo: <https://pica.cineca.it/inaf>.
4. Ai fini dell'accesso alla piattaforma informatica denominata "PICA" è necessario procedere, in via preliminare, alla "autoregistrazione" al sistema, che può essere effettuata al seguente indirizzo: <https://pica.cineca.it/login>.
5. I candidati possono effettuare la "autoregistrazione" prevista dal comma precedente solo se sono in possesso di un indirizzo di posta elettronica.
6. Per accedere alla piattaforma informatica denominata "PICA", i candidati sono, inoltre, tenuti a indicare il "codice concorso" relativo alla "procedura concorsuale" oggetto del presente "Bando di Concorso": 2023/INAF/IRA/Pleiadi/CTER/Posizione07.
7. Una volta concluse le operazioni descritte nei precedenti commi, il candidato deve inserire tutti i dati richiesti per la presentazione della domanda e allegare alla stessa i documenti ritenuti necessari, utilizzando il formato elettronico "PDF"/"ZIP".
8. La domanda di partecipazione alla procedura concorsuale deve essere debitamente compilata in tutte le sue parti, a pena di esclusione, secondo le indicazioni contenute nella piattaforma informatica resa disponibile dall'Amministrazione a tal fine.
9. Alla domanda di partecipazione alla procedura concorsuale deve essere, altresì, allegata, sempre a pena di esclusione, la copia di un documento di riconoscimento del candidato in corso di validità legale.
10. Non sono ammesse, anche in questo caso a pena di esclusione, altre forme o modalità di invio della domanda di partecipazione alla procedura concorsuale diverse da quella prevista e disciplinata dal presente articolo.
11. Entro la scadenza del termine fissato, ai sensi e per gli effetti del precedente comma 1, per la presentazione della domanda di partecipazione alla procedura concorsuale, la piattaforma informatica denominata "PICA" consente al candidato di procedere al salvataggio della stessa in modalità "bozza".
12. La data di presentazione della domanda di partecipazione alla procedura concorsuale è certificata dalla piattaforma informatica mediante il rilascio di apposita ricevuta, che verrà inviata, automaticamente, all'indirizzo di posta elettronica del candidato che ha presentato la domanda.
13. Alla scadenza del termine fissato per la presentazione delle domande di partecipazione alla procedura concorsuale, la piattaforma informatica denominata "PICA" non consentirà più l'accesso al sistema, né l'invio di qualsiasi atto o documento.
14. Ad ogni domanda di partecipazione alla procedura concorsuale verrà attribuito un numero identificativo che, unitamente al "codice concorso", dovrà essere specificatamente indicato dallo stesso candidato per qualsiasi successiva comunicazione relativa alla medesima procedura.
15. La domanda di partecipazione alla procedura di selezione dovrà essere sottoscritta e trasmessa nel rispetto delle seguenti indicazioni:
 - a) il candidato appone sulla domanda la "firma digitale", rilasciata dai certificatori qualificati all'uopo autorizzati dalla "Agenzia per l'Italia Digitale" e trasmette la stessa secondo le modalità indicate nei precedenti commi del presente articolo;
 - b) in alternativa alla modalità indicata nella precedente lettera a), il candidato procede al salvataggio sul proprio "personal computer" del "file" in formato elettronico "PDF" generato dal sistema, che contiene la predetta

domanda, appone sullo stesso la "*firma autografa*", in forma estesa e leggibile, e carica il documento sulla piattaforma informatica, allegando allo stesso un proprio documento di riconoscimento in corso di validità legale.

Articolo 4

Modalità di redazione delle domande di ammissione alla procedura concorsuale

1. Nella domanda di ammissione alla procedura concorsuale il candidato deve dichiarare, ai sensi degli articoli 46, 47, 75 e 76 del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, numero 445, e successive modifiche e integrazioni, sotto la propria responsabilità:
 - a) il cognome, il nome, il luogo e la data di nascita, la residenza e il codice fiscale;
 - b) il possesso della cittadinanza, secondo le indicazioni contenute nell'articolo 2, comma 1, lettera a) e comma 3 del presente "*Bando di Concorso*";
 - c) il godimento dei diritti civili e politici, indicando il Comune nelle cui liste elettorali è iscritto ovvero i motivi della mancata iscrizione o della cancellazione dalle predette liste;
 - d) il possesso del titolo di studio previsto dall'articolo 2, comma 1, lettera n), del presente "*Bando di Concorso*", con l'indicazione dell'anno in cui è stato conseguito ed alla istituzione scolastica che lo ha rilasciato;
 - e) le eventuali condanne penali, anche se sia stato concesso l'indulto, il condono o il perdono giudiziale ovvero sia stata applicata la pena su richiesta delle parti, ai sensi degli articoli 444 e seguenti del Codice di Procedura Penale (a pena di esclusione dalla procedura concorsuale, la dichiarazione deve essere resa anche se negativa);
 - f) gli eventuali procedimenti penali pendenti (a pena di esclusione dalla procedura concorsuale, la dichiarazione deve essere resa anche se negativa);
 - g) di non essere stato licenziato da un altro impiego alle dipendenze di una pubblica amministrazione per giusta causa o giustificato motivo soggettivo;
 - h) di non essere stato dispensato e/o destituito da un altro impiego alle dipendenze di una pubblica amministrazione per persistente, insufficiente rendimento;
 - i) di non essere stato dichiarato decaduto da un altro impiego alle dipendenze di una pubblica amministrazione, ai sensi dell'articolo 127, comma 1, lettera d), del Decreto del Presidente della Repubblica del 10 gennaio 1957, numero 3, per averlo conseguito mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile ovvero con mezzi fraudolenti;
 - j) di non essere stato interdetto dai pubblici uffici con sentenza passata in autorità di cosa giudicata;
 - k) di non essere stato collocato in quiescenza a seguito della cessazione di un rapporto di lavoro alle dipendenze di una pubblica amministrazione;
 - l) di avere assolto gli obblighi di leva militare (a pena di esclusione dalla procedura concorsuale, la dichiarazione deve essere resa soltanto dai candidati soggetti a tale obbligo);
 - m) il possesso della idoneità fisica al servizio continuativo ed incondizionato all'impiego;
 - n) gli eventuali servizi prestati alle dipendenze di altre amministrazioni pubbliche e le cause di cessazione degli stessi (la dichiarazione deve essere resa anche se negativa);
 - o) di avere una buona conoscenza della lingua inglese, sia parlata che scritta;
 - p) il possesso, secondo quanto previsto dall'articolo 9 del presente "*Bando di Concorso*", di eventuali titoli di preferenza, a parità di merito.
2. I titoli di preferenza di cui al comma 1, lettera p), del presente articolo devono essere posseduti alla data di scadenza del termine fissato per la presentazione delle domande di ammissione alla procedura concorsuale.

3. Nel caso di superamento della prova orale, i titoli di preferenza che non siano stati espressamente dichiarati e/o indicati nella domanda di ammissione alla procedura concorsuale non potranno essere prodotti, ovvero, nel caso in cui vengano prodotti, non verranno considerati validi ai fini indicati dall'articolo 9 del presente "Bando di Concorso".
4. I cittadini degli Stati Membri della Unione Europea debbono dichiarare anche il possesso dei requisiti previsti dall'articolo 3 del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 febbraio 1994, numero 174, come specificati nell'articolo 2, comma 3, del presente "Bando di Concorso".
5. I soggetti che, sebbene non abbiano la cittadinanza di uno Stato Membro della Unione Europea, siano, comunque, titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, ai sensi dell'articolo 38 del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, numero 165, e successive modifiche ed integrazioni, debbono dichiarare anche il possesso dei requisiti richiesti ai sensi dell'articolo 2, comma 3, del presente "Bando di Concorso".
6. I soggetti che non hanno la cittadinanza di uno Stato Membro della Unione Europea e che non sono titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, ai sensi dell'articolo 38 del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, numero 165, e successive modifiche ed integrazioni, sono tenuti a documentare il possesso dei requisiti richiesti dall'articolo 2 del presente "Bando di Concorso" mediante la produzione di appositi certificati e/o attestazioni rilasciati dalla competente autorità dello Stato estero di appartenenza, corredati di traduzione in lingua italiana autenticata dall'autorità consolare italiana che ne attesti la conformità all'originale, previa ammonizione degli stessi sulle conseguenze penali che derivano dalla produzione di atti o documenti falsi o che, comunque, non rispondono al vero, fermo restando, in ogni caso, quanto disposto dal comma 2 del medesimo articolo 2, relativamente al riconoscimento della equivalenza o equipollenza dei titoli di studio.
7. I candidati in possesso di cittadinanza non italiana sono tenuti, comunque, a redigere la domanda di ammissione alla procedura di selezione in lingua italiana e nel rispetto di modalità e termini stabiliti dal presente "Bando di Concorso".
8. Tutti i candidati sono, altresì, tenuti:
 - a) a indicare i recapiti presso i quali desiderano che vengano inviate eventuali comunicazioni relative alla procedura concorsuale, ivi compresi i recapiti telefonici e gli indirizzi di posta elettronica;
 - b) a segnalare, tempestivamente, le eventuali, successive variazioni dei predetti recapiti inviando una comunicazione al seguente indirizzo PEC: inafirabo@pcert.postecert.it indicando nell'oggetto il "codice del concorso di riferimento".
9. La domanda di ammissione alla procedura concorsuale deve essere corredata:
 - a) da un "Curriculum Vitae et Studiorum" sottoscritto dal candidato ai sensi degli articoli 46 e 47 del Decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, numero 445, e successive modifiche e integrazioni, che deve essere redatto dal candidato utilizzando il formato "Europass" o, comunque, un formato che abbia impostazione e contenuti analoghi, fermo restando che, in calce al predetto "curriculum" deve essere riportata la seguente dichiarazione: "Le informazioni contenute nel presente 'curriculum vitae et studiorum' sono rese sotto la personale responsabilità del sottoscritto, ai sensi degli articoli 46 e 47 del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, numero 445, e successive modifiche ed integrazioni, consapevole della responsabilità penale prevista dall'articolo 76 del medesimo Decreto per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci";
 - b) dall'elenco, firmato in calce dal candidato, dei titoli valutabili dalla Commissione Esaminatrice ai sensi dell'articolo 6 del presente "Bando di Concorso";
 - c) dalla documentazione che comprova il possesso dei titoli indicati nell'elenco di cui alla precedente lettera b) secondo le modalità definite dall'articolo 6, comma 4, del presente "Bando di Concorso";
 - d) la fotocopia di un documento di identità in corso di validità legale.
10. I candidati che, ai sensi della Legge 5 febbraio 1992, numero 104, e successive modifiche ed integrazioni, sono riconosciuti portatori di handicap e/o disabili, devono espressamente richiedere, nella domanda di ammissione alla

procedura concorsuale, l'ausilio necessario, in relazione alla loro specifica situazione, nonché l'eventuale necessità di fruire di tempi aggiuntivi per l'espletamento della prova di esame.

11. Per le finalità specificate nel comma 10 del presente articolo, la domanda di ammissione alla procedura di selezione deve essere corredata, secondo le indicazioni contenute nella Circolare del Dipartimento della Funzione Pubblica del 6 luglio 1999, numero 6, da una certificazione rilasciata da apposita struttura sanitaria che specifichi, in relazione alla situazione di handicap del candidato o alla sua disabilità, gli elementi essenziali, al fine di consentire all'Amministrazione di predisporre in tempo utile i mezzi e gli strumenti idonei a garantire il regolare svolgimento della predetta prova.
12. L'Amministrazione non assume alcuna responsabilità:
 - a) nei casi di smarrimento, di mancato recapito di comunicazioni dirette ai candidati ovvero di ritardi o disguidi, imputabili ai servizi postali o telegrafici;
 - b) nei casi di smarrimento o mancato recapito di comunicazioni imputabili ad omessa o tardiva segnalazione da parte dei candidati di variazioni del domicilio e/o dell'indirizzo indicato nella domanda di partecipazione alla procedura di selezione, ivi compresi gli indirizzi di posta elettronica certificata e/o di posta elettronica ordinaria;
 - c) nei casi di eventuali disguidi o ritardi comunque imputabili a fatti di terzi, a casi fortuiti o a casi di forza maggiore.
13. L'Amministrazione utilizzerà, per le comunicazioni relative alla procedura di selezione oggetto del presente "*Bando di Concorso*", unicamente gli indirizzi di posta elettronica certificata o di posta elettronica ordinaria indicati nella domanda di ammissione alla procedura di selezione.
14. Nel caso in cui venga indicato, per le comunicazioni, un indirizzo di posta elettronica ordinaria o, comunque, non certificata, il candidato dovrà necessariamente dare una conferma di ricezione della comunicazione.

Articolo 5

Responsabile del Procedimento e Commissione Esaminatrice

1. Il "*Responsabile del Procedimento*", che, nell'espletamento delle relative funzioni, dovrà accertare e garantire la regolarità formale della procedura di selezione ed il rispetto dei termini previsti per ogni sua fase dalle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia, sarà nominato con provvedimento del "*Direttore*" dello "*Istituto di Radioastronomia*", dopo la scadenza del termine di presentazione delle domande di partecipazione.
2. Al termine della fase istruttoria delle domande di partecipazione effettuata dal "*Responsabile del Procedimento*", sarà nominata la "*Commissione Esaminatrice*" con provvedimento del "*Direttore*" dello "*Istituto di Radioastronomia*", nel rispetto di quanto previsto dai "*Principi ed elementi giuridici e procedurali relativi alle assunzioni di personale a tempo determinato con oneri a carico di finanziamenti esterni*", definiti dal Consiglio di Amministrazione con la Delibera del 3 maggio 2012, numero 34, come richiamati nelle premesse del presente "*Bando di Concorso*".
3. Con il provvedimento di nomina della "*Commissione Esaminatrice*", che sarà costituita da tre membri:
 - viene individuato il componente con funzioni di "*Presidente*";
 - viene nominato il "*Segretario*" della "*Commissione Esaminatrice*";
 - potrà essere eventualmente prevista anche la nomina di membri supplenti.
4. La nomina della "*Commissione Esaminatrice*", fatta salva motivata impossibilità, deve rispettare un adeguato equilibrio di genere, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 57, comma 1, lettera a), del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, numero 165, e successive modifiche ed integrazioni.
5. La composizione della "*Commissione Esaminatrice*" potrà essere integrata con la nomina di componenti esperti in informatica e/o nella lingua inglese o di altri componenti esperti, qualora sia necessario accertare le conoscenze del candidato in materie tecniche di tipo specialistico.
6. Le riunioni della "*Commissione Esaminatrice*" potranno essere svolte in via telematica.

7. In particolare, nella prima riunione, la "*Commissione Esaminatrice*" stabilisce:
 - a) i criteri e le modalità di valutazione dei titoli e della prova di esame, ai fini della corretta assegnazione dei rispettivi punteggi;
 - b) il calendario fissato per la prova di esame.
8. La Commissione Esaminatrice può attribuire complessivamente ad ogni candidato non più di 90 punti, così articolati:
 - a) 30 punti, per i titoli valutabili ai sensi dell'articolo 6 del presente "*Bando di Concorso*";
 - b) 60 punti, per la prova di esame.

Articolo 6

Modalità di presentazione e di valutazione dei titoli

1. La valutazione dei titoli sarà effettuata dalla "*Commissione Esaminatrice*" prima dello svolgimento della prova di esame.
2. In conformità a quanto previsto dall'articolo 5 comma 7, lettera a), del presente "*Bando di Concorso*", la "*Commissione Esaminatrice*", nella riunione preliminare, deve stabilire, con apposito verbale, i criteri e le modalità di valutazione, oltre che della prova di esame, anche dei titoli prodotti dai candidati, secondo le modalità definite dal presente articolo.
3. Ai fini della valutazione dei titoli la "*Commissione Esaminatrice*" dispone complessivamente, per ciascun candidato, di un punteggio non superiore a 30.
4. Sono valutabili esclusivamente i titoli che rientrano nelle tipologie di seguito elencate, documentati e/o comprovati mediante dichiarazioni sostitutive di certificazioni e/o atti di notorietà, rese ai sensi degli articoli 46 e 47 del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, numero 445, e successive modifiche e integrazioni:
 - a) titoli di studio superiori a quello richiesto nell'articolo 2, comma 1, lettera n), del presente "*Bando*", fino ad un massimo di 3 punti;
 - b) corsi di formazione e/o di aggiornamento attinenti al "*profilo*" bandito ed alla attività prevista, come riportati nel presente "*Bando*", all'articolo 1, comma 1, fino a un massimo di 6 punti;
 - c) incarichi attinenti al "*profilo*" bandito ed alla attività prevista, come riportati nel presente "*Bando*", all'articolo 1, comma 1, nelle Istituzioni e negli Enti di Ricerca e Sperimentazione, in altre pubbliche amministrazioni e/o soggetti privati, fino ad un massimo di 6 punti.
 - d) attività lavorativa prestata presso Istituzioni ed Enti Ricerca (privati o pubblici), in altre pubbliche amministrazioni e/o soggetti privati, fino ad un massimo di 15 punti.
5. Saranno considerati titoli preferenziali:
 - a) conoscenza misure base di laboratorio;
 - b) Conoscenza e amministrazione di sistemi Linux/Unix;
 - c) Conoscenza e amministrazione di sistemi Windows;
 - d) Conoscenza e amministrazione di sistemi di Storage.
6. I titoli devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione alla procedura di selezione e devono essere allegati alla predetta domanda, nel rispetto delle modalità stabilite dall'articolo 3, comma 3, del presente "*Bando di Concorso*".
7. Per i titoli redatti in lingua straniera deve essere allegata una traduzione in lingua italiana autenticata dalla competente rappresentanza diplomatica o consolare italiana ovvero da un traduttore ufficiale che ne attesti la conformità al testo originale in lingua straniera, ferme restando le sanzioni previste dal codice penale e dalle leggi speciali in materia nei casi di falsità in atti o di dichiarazioni mendaci.

8. I candidati che non appartengono a Stati Membri della Unione Europea e che hanno comunque il diritto di soggiornare in Italia, possono utilizzare le dichiarazioni sostitutive di certificazioni e/o di atti di notorietà limitatamente ai casi in cui debbano comprovare il possesso di titoli che possono essere certificati o attestati da soggetti pubblici italiani, ovvero nei casi in cui le dichiarazioni stesse vengano rese in applicazione di convenzioni internazionali tra l'Italia e i Paesi di provenienza dei candidati.
9. Nelle dichiarazioni sostitutive di certificazioni e/o di atti di notorietà rese per le finalità specificate nei commi precedenti, il candidato è tenuto a specificare in modo analitico ogni elemento che consenta alla "*Commissione Esaminatrice*" di valutare correttamente i titoli prodotti.
10. Nel caso in cui il candidato non dichiari e/o non comprovi il possesso dei titoli con le modalità specificate nel presente articolo, la "*Commissione Esaminatrice*" non procederà alla loro valutazione, specificandone i motivi.
11. In ogni caso, non saranno valutati i titoli prodotti successivamente alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione alla procedura di selezione.
12. Resta salva la possibilità per l'Amministrazione, anche su specifica richiesta della "*Commissione Esaminatrice*", di procedere ad idonei controlli sulla veridicità delle dichiarazioni rese dai candidati ai sensi del presente articolo.

Articolo 7

Prova di esame

1. La prova di esame, a discrezione della commissione esaminatrice, consisterà in una prova orale e verterà sugli argomenti e le materie attinenti al profilo, e la relativa attività, per cui è indetta la procedura concorsuale come specificate nell'articolo 1, comma 1, del presente "*Bando di Concorso*".
2. Nel corso della prova di esame verrà accertato anche il grado di conoscenza della lingua inglese.
3. La prova di esame si intende superata qualora il candidato abbia riportato un punteggio non inferiore a 42/60 punti.
4. Il punteggio complessivo attribuito a ciascun candidato è determinato, invece, sommando il punteggio di cui al precedente comma al punteggio attribuito dalla Commissione Esaminatrice ai titoli valutabili ai sensi dell'articolo 6 del presente "*Bando di Concorso*".

Articolo 8

Svolgimento della prova di esame

1. Apposita comunicazione con le indicazioni relative al giorno, all'ora e al luogo in cui si svolgerà la prova di esame verrà notificata, a mezzo di posta elettronica certificata, ai candidati che sono stati ammessi a sostenerla, almeno venti giorni prima del suo espletamento.
2. I candidati che non abbiano ricevuto un provvedimento di esclusione dalla procedura concorsuale dovranno, pertanto, presentarsi, senza alcun ulteriore preavviso, nel giorno, nell'ora e nel luogo indicati nella comunicazione di cui al precedente comma 1 per sostenere la prova di esame.
3. La comunicazione di cui al precedente comma 1 deve contenere anche le indicazioni relative al punteggio attribuito al candidato in sede di valutazione dei titoli presentati ai sensi dell'articolo 8 del presente "*Bando di Concorso*".
4. Eventuali rinvii della prova di esame verranno comunicati ai candidati con le stesse modalità stabilite dal comma 1 del presente articolo.
5. Per essere ammessi a sostenere la prova di esame i candidati dovranno essere muniti di uno dei seguenti documenti di identità/riconoscimento in corso di validità legale:
 - a) fotografia recente applicata su carta legale, con la firma autografa del candidato;
 - b) carta di identità o patente di guida o porto d'armi o passaporto.

6. L'eventuale assenza del candidato alla prova di esame sarà considerata come automatica rinuncia a partecipare alla procedura concorsuale, qualunque ne sia la causa.
7. La prova di esame, che consisterà in una "*prova orale*", sarà svolta secondo le modalità definite dall'articolo 6, commi 4 e 5, del Decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, numero 487, e successive modifiche e integrazioni, e nel rispetto delle seguenti regole:
 - a) per lo svolgimento della prova dovrà essere utilizzata un'aula aperta al pubblico, di capienza idonea ad assicurare la massima partecipazione possibile;
 - b) al termine di ogni seduta riservata alla "*prova orale*", la "*Commissione Esaminatrice*" è tenuta a predisporre l'elenco dei candidati esaminati con l'indicazione del punteggio attribuito a ciascuno di essi;
 - c) il predetto elenco, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario della "*Commissione Esaminatrice*", verrà affisso all'ingresso dell'aula scelta per l'espletamento della prova.
8. I candidati che supereranno la "*prova orale*" potranno presentare, nel rispetto di tempi e modalità definiti dall'articolo 9 del presente "*Bando di Concorso*", i titoli di preferenza eventualmente posseduti e dichiarati nella domanda di ammissione alla procedura concorsuale.

Articolo 9

Titoli di preferenza

1. Nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 5, comma 5, del Decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, numero 487, e successive modifiche ed integrazioni, hanno diritto alla preferenza, a parità di merito, in ordine decrescente, i candidati dichiarati idonei che appartengono ad una delle categorie di seguito elencate:
 - a) gli insigniti di medaglia al valore militare;
 - b) i mutilati e gli invalidi di guerra "*ex combattenti*";
 - c) i mutilati e gli invalidi per fatto di guerra;
 - d) i mutilati e gli invalidi per servizio nel settore pubblico e privato;
 - e) gli orfani di guerra;
 - f) gli orfani dei caduti per fatto di guerra;
 - g) gli orfani dei caduti per servizio nel settore pubblico e privato;
 - h) i feriti in combattimento;
 - i) gli insigniti di croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra, nonché i capi di famiglie numerose;
 - j) i figli dei mutilati e degli invalidi di guerra "*ex combattenti*";
 - k) i figli dei mutilati e degli invalidi per fatto di guerra;
 - l) i figli di mutilati e di invalidi per servizio nel settore pubblico e privato;
 - m) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti in guerra;
 - n) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti per fatto di guerra;
 - o) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti per servizio nel settore pubblico o privato;
 - p) coloro che abbiano prestato servizio militare come combattenti;
 - q) coloro che abbiano prestato lodevole servizio, a qualunque titolo, per non meno di un anno nella amministrazione che ha indetto il concorso;
 - r) i coniugati e i non coniugati con riguardo al numero dei figli a carico;
 - s) gli invalidi e i mutilati civili;

- t) i militari volontari delle Forze Armate congedati senza demerito al termine della ferma o della rafferma.
2. A parità di merito e di titoli, la preferenza tra i candidati è determinata:
 - a) dal numero dei figli a carico, indipendentemente dal fatto che il candidato sia coniugato o meno;
 - b) dall'aver prestato lodevole servizio nelle amministrazioni pubbliche.
 3. Ai sensi dell'articolo 3, comma 7, della Legge 15 maggio 1997, numero 127, come modificato dall'articolo 2 della Legge 16 giugno 1998, numero 191, se due o più candidati ottengono, a conclusione delle prove di esame e della valutazione dei titoli, lo stesso punteggio, è preferito il candidato più giovane di età.
 4. Entro i quindici giorni successivi alla comunicazione del superamento della prova di esame, secondo quanto stabilito dai commi 10 e 13 dell'articolo 7 del presente "*Bando di Concorso*", i candidati che hanno superato la prova di esame devono far pervenire, esclusivamente a mezzo di posta elettronica certificata o di posta elettronica ordinaria, i documenti, in carta semplice, che attestano il possesso di eventuali titoli di preferenza, a parità di merito e/o di titoli, come indicati nel presente articolo, fermo restando che, ai fini della verifica del rispetto del predetto termine di scadenza, farà fede la data certificata dal sistema informatico, nel caso in cui sia stata utilizzata una casella di posta elettronica certificata, ovvero la data di ricezione del messaggio di posta elettronica, nel caso in cui sia stata utilizzata una casella di posta elettronica ordinaria.
 5. I titoli di preferenza saranno considerati validi soltanto nel caso in cui siano stati espressamente dichiarati nella domanda di ammissione alla procedura concorsuale e risulti che gli stessi siano effettivamente posseduti dal candidato alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della predetta domanda.
 6. I documenti che comprovano il possesso dei titoli di preferenza possono essere sostituiti, nei casi previsti dagli articoli 19, 46 e 47 del Decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, numero 445, e successive modifiche e integrazioni, da dichiarazioni sostitutive di certificazioni e/o di atti di notorietà, prodotte unitamente ad una copia fotostatica non autenticata di un documento di riconoscimento in corso di validità legale del candidato che le sottoscrive

Articolo 10

Approvazione della graduatoria

1. La "*graduatoria finale di merito*" dei candidati è formulata dalla "*Commissione Esaminatrice*" secondo l'ordine decrescente del punteggio complessivo riportato da ciascun candidato, che viene calcolato sommando i punteggi attribuiti alla prova di esame ed ai titoli valutabili ai sensi degli articoli 6 del presente "*Bando di Concorso*".
2. Con provvedimento del Direttore dello "*Istituto di Radioastronomia*":
 - a) vengono approvati gli atti della procedura concorsuale e la "*graduatoria finale di merito*" dei candidati dichiarati idonei;
 - b) viene dichiarato vincitore della procedura concorsuale il candidato collocato al primo posto della predetta "*graduatoria*".
3. Ai fini della redazione della "*graduatoria finale di merito*" della procedura concorsuale, verranno presi in considerazione anche i titoli di preferenza di cui all'articolo 9 del presente "*Bando di Concorso*".
4. La graduatoria finale è pubblicata sul "*Sito Web*" dello "*Istituto Nazionale di Astrofisica*", al seguente indirizzo www.inaf.it, Sezione "*Lavora con noi*", Sottosezione "*Posizioni a tempo determinato*" "*CTER - Collaboratori Tecnici degli Enti di Ricerca*" e sul "*Sito Web*" dello "*Istituto di Radioastronomia*", Sezione "*Studio e Lavoro*" "*Lavora con noi*" e il relativo avviso viene trasmesso al Ministero della Giustizia ai fini della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Quarta Serie Speciale, "*Concorsi ed Esami*".
5. Qualora il vincitore della procedura concorsuale dichiari espressamente, entro i 15 giorni successivi alla pubblicazione della "*graduatoria finale di merito*", redatta, approvata e pubblicata con le modalità previste dai commi 2, 3 e 4 del presente articolo, di rinunciare alla assunzione in servizio ovvero nel caso in cui, per una

qualsiasi altra causa, non sia possibile stipulare con il predetto vincitore il contratto individuale di lavoro, lo "Istituto di Radioastronomia" si riserva di procedere allo scorrimento della predetta "graduatoria".

Articolo 11

Stipula del contratto individuale di lavoro e assunzione in servizio

1. Il vincitore della procedura concorsuale sarà invitato, a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento ovvero a mezzo di posta elettronica certificata, entro i trenta giorni successivi a quello della ricezione dell'invito:
 - a) a stipulare il contratto individuale di lavoro subordinato a tempo determinato e con regime di impegno a tempo pieno;
 - b) a far pervenire, a mezzo di posta elettronica certificata o mediante raccomandata con avviso di ricevimento:
 - la documentazione che attesti il possesso dei requisiti richiesti dal presente "Bando di Concorso" per l'ammissione alla procedura concorsuale o, in alternativa, apposite dichiarazioni sostitutive di certificazioni e/o di atti di notorietà, rese ai sensi degli articoli 19, 46 e 47 del Decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, numero 445, e successive modifiche ed integrazioni;
 - la dichiarazione di insussistenza di situazioni di incompatibilità e di cumulo di impieghi, ai sensi dell'articolo 53 del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, numero 165, e successive modificazioni ed integrazioni.
2. Nel caso in cui il vincitore della procedura di concorsuale sia cittadino di uno Stato che non appartiene alla Unione Europea e sia stato comunque autorizzato a soggiornare regolarmente in Italia, il possesso dei requisiti richiesti dal presente "Bando di Concorso" può essere comprovato mediante il ricorso alle dichiarazioni sostitutive di certificazioni e/o di atti di notorietà rese ai sensi degli articoli 19, 46 e 47 del Decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, numero 445, e successive modifiche ed integrazioni, limitatamente a stati, fatti e qualità personali che possono essere certificati o attestati da soggetti pubblici italiani, fatte salve le speciali disposizioni legislative e regolamentari che disciplinano la immigrazione e la condizione di straniero.
3. Al di fuori dei casi previsti e disciplinati dal precedente comma, il vincitore della procedura concorsuale che sia cittadino di uno Stato non appartenente alla Unione Europea e sia stato comunque autorizzato a soggiornare regolarmente in Italia, può comprovare, mediante le dichiarazioni sostitutive di certificazioni e/o di atti di notorietà rese ai sensi degli articoli 19, 46 e 47 del Decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, numero 445, e successive modifiche e integrazioni, il possesso dei requisiti richiesti dal presente "Bando di Concorso" esclusivamente nei casi in cui il loro uso sia espressamente previsto da convenzioni internazionali stipulate dall'Italia e dallo Stato al quale il predetto candidato appartiene.
4. Ai sensi dell'articolo 3, comma 4, del Decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre del 2000, numero 445, e successive modifiche e integrazioni, il vincitore della procedura concorsuale che sia cittadino di uno Stato non appartenente alla Unione Europea e che non sia titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, ai sensi dell'articolo 38 del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, numero 165, e successive modifiche e integrazioni, è tenuto a documentare il possesso dei requisiti richiesti dall'articolo 2 del presente "Bando di Concorso" mediante la produzione di appositi certificati e/o attestazioni rilasciati dalla competente autorità dello Stato estero di appartenenza, corredati di traduzione in lingua italiana autenticata dalla competente rappresentanza diplomatica o autorità consolare italiana, che ne attesti la validità e la conformità all'originale, previa ammonizione degli stessi sulle conseguenze penali che derivano dalla produzione di atti o documenti falsi o che, comunque, non rispondono al vero, fermo restando, in ogni caso, quanto disposto dall'articolo 2 del presente "Bando di Concorso", relativamente al riconoscimento della equivalenza o della equipollenza del titolo di studio.
5. I soggetti che abbiano conseguito il titolo di studio all'estero, ai fini del riconoscimento della loro equivalenza o equipollenza secondo le vigenti disposizioni normative, sono tenuti a produrre, entro il termine fissato dal comma 1 del presente articolo, i documenti, in originale o in copia autentica all'originale, che riconoscano la loro

equivalenza o equipollenza, ovvero, in alternativa, una dichiarazione sostitutiva di certificazione e/o di atto di notorietà resa ai sensi degli articoli 19, 46 e 47 del Decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, numero 445, e successive modifiche e integrazioni, che attesti l'avvio della procedura preordinata al riconoscimento della predetta equivalenza o equipollenza.

6. Nel caso in cui la documentazione prevista dal presente articolo ai fini della assunzione in servizio del vincitore della procedura concorsuale non venga prodotta, venga prodotta fuori termine o venga prodotta in modo parziale e/o incompleto, non sarà possibile procedere alla stipula del contratto individuale di lavoro.
7. Nel caso di comprovato impedimento, l'Amministrazione può, su richiesta dell'interessato, prorogare, per una sola volta, il termine di scadenza fissato per la presentazione della predetta documentazione.
8. Con la stipula del contratto individuale di lavoro il vincitore della procedura concorsuale viene assunto in servizio, per un periodo di prova, con inquadramento nel Profilo di "*Collaboratore Tecnico degli Enti di Ricerca*", Sesto Livello Professionale, e con l'attribuzione del corrispondente trattamento economico, sia fondamentale che accessorio, previsto dai vigenti Contratti Collettivi di Lavoro di Comparto, sia nazionali che integrativi.
9. La durata e le modalità di svolgimento del periodo di prova sono disciplinate dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro di Comparto vigente al momento della assunzione in servizio del vincitore della procedura concorsuale.
10. Il periodo di prova non può essere rinnovato, né prorogato alla sua scadenza.
11. Una volta decorsa la metà del periodo di prova, nel periodo rimanente ciascuna delle parti può recedere, in qualsiasi momento, dal rapporto di lavoro senza obbligo di preavviso né di indennità sostitutiva del preavviso.
12. Il recesso di cui al precedente comma produce i suoi effetti dal momento della sua comunicazione alla controparte.
13. Il recesso della Amministrazione deve essere adeguatamente motivato.
14. Decorso il periodo di prova senza che il rapporto di lavoro sia stato risolto da una delle parti, il dipendente è confermato in servizio e l'anzianità di servizio gli viene riconosciuta, a tutti gli effetti, dal giorno della sua assunzione.
15. In caso di mancata assunzione in servizio entro il termine stabilito ai sensi del presente articolo, fatti salvi comprovati e giustificati motivi di impedimento, o qualora si verificano le ipotesi contemplate dall'articolo 10, comma 5, del presente "*Bando di Concorso*", il vincitore della procedura concorsuale decade dal relativo diritto.

Articolo 12

Accertamento della veridicità di dichiarazioni sostitutive di certificazioni e/o di atti di notorietà

1. Ai sensi dell'articolo 71 del Decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, numero 445, e successive modifiche ed integrazioni, lo "*Istituto Nazionale di Astrofisica - Istituto di Radioastronomia*" potrà procedere in qualsiasi momento ad idonei controlli sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive di certificazioni e/o di atti di notorietà rese dai candidati.
2. Nel caso di falsità in atti e/o di dichiarazioni mendaci, i candidati, oltre ad essere esclusi dalla procedura di selezione e/o a decadere dall'impiego, saranno puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia, secondo quanto previsto dall'articolo 76 del Decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, numero 445, e successive modifiche ed integrazioni.

Articolo 13

Trattamento dei dati personali

1. Ai sensi dell'articolo 13 del "*Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE*", denominato anche "*Regolamento generale sulla protezione dei dati*", lo "*Istituto Nazionale di Astrofisica*", in qualità di titolare del trattamento, informa che il trattamento dei dati

personali resi disponibili dai candidati che presenteranno domanda di partecipazione alla presente procedura concorsuale, o comunque acquisiti a tal fine, è finalizzato unicamente allo svolgimento delle attività ed alla adozione di atti e provvedimenti previsti dalla predetta procedura e verrà effettuato a cura delle persone preposte al suo espletamento, ivi compresi i componenti della Commissione esaminatrice.

2. Il trattamento dei dati verrà effettuato mediante l'utilizzo di apposite procedure, anche informatizzate, nei modi ed entro i limiti necessari per perseguire le finalità specificate nel precedente comma, anche in caso di eventuale comunicazione a soggetti terzi.
3. Il conferimento dei dati personali è necessario per verificare il possesso dei requisiti di partecipazione alla procedura concorsuale e la loro mancata indicazione può precludere tale verifica.
4. Ai soggetti interessati sono riconosciuti i diritti di cui agli articoli 15 e seguenti del "*Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati*" ed, in particolare, il diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica, la cancellazione, la limitazione del trattamento, nonché di opporsi al trattamento, che potranno essere esercitati inoltrando apposita richiesta allo "*Istituto Nazionale di Astrofisica*", con sede a Roma, in Viale del Parco Mellini numero 84, Codice di Avviamento Postale 00136, con le modalità definite nel comma successivo.
5. I diritti indicati nel precedente comma potranno essere esercitati, senza alcuna formalità, con l'invio di una richiesta al "*Responsabile della Protezione dei Dati*" dello "*Istituto Nazionale di Astrofisica*":
 - a) a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento all'indirizzo specificato nel comma 4 del presente articolo;
 - b) a mezzo di messaggio di posta elettronica inviato al seguente indirizzo: rpd@inaf.it;
 - c) a mezzo di messaggio di posta elettronica certificata inviato al seguente indirizzo: rpd-inaf@legalmail.it.
6. I soggetti che ritengono che il trattamento dei loro dati personali venga effettuato in violazione delle disposizioni contenute nel "*Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati*" e di quelle previste dal presente articolo, hanno il diritto di proporre reclamo al Garante per la Protezione dei Dati Personali, in conformità a quanto disposto dall'articolo 77 del predetto Regolamento, o di adire la competente autorità giudiziaria, in conformità a quanto disposto dall'articolo 79 del predetto Regolamento.

Articolo 14

Norme di rinvio

1. Per tutto quanto non sia espressamente previsto e disciplinato dal presente "*Bando di Concorso*" si fa espresso rinvio:
 - a) alla normativa vigente in materia di accesso al rapporto di lavoro alle dipendenze della pubblica amministrazione, ove compatibile e/o applicabile, e, in particolare, alle disposizioni contenute nel Decreto Legislativo 30 marzo 2001, numero 165, e successive modificazioni e integrazioni, e nel Decreto del Presidente della Repubblica del 9 maggio 1994, numero 487, e successive modifiche e integrazioni;
 - b) alle disposizioni contenute negli articoli 83 e 84 del "*Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del Personale del Comparto Istruzione e Ricerca per il Triennio Normativo 2016-2018*", sottoscritto il 19 aprile 2018;
 - c) alle disposizioni contenute nel "*Regolamento del Personale dello Istituto Nazionale di Astrofisica*", approvato dal Consiglio di Amministrazione con la Delibera dell'11 maggio 2015, numero 23, e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale, del 30 ottobre 2015, numero 253, e, in particolare, a quelle contenute nel "*Capo II*" del "*Titolo II*", che disciplina, nell'ambito delle "*Procedure di Reclutamento*", le "*Procedure per il Reclutamento di Personale a Tempo determinato*";
 - d) alle disposizioni contenute nello "*Allegato*" alla Delibera del 3 maggio 2012, numero 34, con la quale il Consiglio di Amministrazione dello "*Istituto Nazionale di Astrofisica*" ha approvato "*Principi e elementi giuridici e procedurali relativi alle assunzioni di personale a tempo determinato con oneri a carico di finanziamenti esterni*";

- e) alle disposizioni contenute nella "*Disciplina per la razionalizzazione delle procedure di reclutamento di personale con rapporto di lavoro a tempo determinato e per il conferimento di assegni per lo svolgimento di attività di ricerca*", approvata dal Consiglio di Amministrazione con la Delibera del 5 giugno 2020, numero 54;
- f) alle previsioni contenute nel "*Piano Integrato di Attività e Organizzazione dell'Istituto Nazionale di Astrofisica per il Triennio 2022-2024*", approvato dal Consiglio di Amministrazione con la Delibera del 28 aprile 2022, numero 33, e aggiornato dal medesimo Organo di Governo con la Delibera del 1° dicembre 2022, numero 110.

Articolo 15

Disposizioni finali

1. Qualsiasi informazione relativa al presente "*Bando di Concorso*" potrà essere richiesta inviando un messaggio di posta elettronica al seguente indirizzo: marta.demitri@inaf.it

Bologna, 12 luglio 2023

INAF Istituto di Radioastronomia
IL DIRETTORE
Dottoressa Gianfranco BRUNETTI